

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI CAMPI CALCIO SAN MICHELE E DANIELE ANSELMINI DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Gragnano Trebbiense concede la gestione del Campo Sportivo "S. MICHELE" sito in Gragnano Trebbiense via Centro Sportivo e "DANIELE ANSELMINI" sito in frazione Casaliggio, entrambi di proprietà del Comune di Gragnano Trebbiense.

Le aree, i locali e le strutture del Campo Sportivo concesse in gestione al gestore sono evidenziate nella planimetria allegata al N. 1 (parte integrante della presente convenzione) e comprendono i sotto indicati immobili riservati a specifiche attività:

a) campo di gara "A":

- il terreno di gioco - tribune;
- i locali adibiti a servizi del settore campo (spogliatoi atleti, spogliatoi arbitri, infermeria, magazzini);
- i locali adibiti a servizi del settore pubblico (servizi igienici, biglietteria).

b) campo di allenamento "B":

- il terreno di gioco.

I sopraindicati beni sono oggetto di verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile Lavori Pubblici Manutenzione Patrimonio e Demanio del Comune in contraddittorio con il concessionario al fine di definire lo stato di fatto e diritto degli impianti.

ART. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione il Comune persegue prioritariamente e riconosce in coerenza alla L.R. 31.5.2017 n. 8 il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica del territorio comunale.

La gestione dell'impianto non può essere effettuata per altri scopi per cui la concessione è disposta e deve tener conto prioritariamente dell'uso degli impianti a favore delle attività giovanili e favorire la partecipazione di giovani residenti nel Comune concedente, considera elemento determinante al fine della presente convenzione gli obiettivi di carattere sportivo e ricreativo, quali risultano dallo statuto della società gestore. Il gestore deve garantire l'iscrizione di almeno 3 squadre al settore giovanile nelle seguenti categorie: primi calci, pulcini, esordienti. Per ogni squadra iscritta alle suddette categorie i residenti dovranno rappresentare almeno il 50% dei tesserati e ciascuna avere un allenatore qualificato (UEFA B o UEFA C o Laurea in scienze motorie). Ai fini di questo conteggio ogni tesserato dovrà essere contato in una sola squadra. Se il gestore non dovesse raggiungere questo obiettivo nei tempi prefissati, salvo fattori indipendenti dalla volontà del gestore da comprovare a cura dello stesso, la gestione potrà essere revocata da parte dell'amministrazione comunale.

Per attività giovanili s'intendono le seguenti categorie: piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores.

Al Gestore è consentito affiggere cartelloni, manifesti pubblicitari degli sponsor che sostengono l'attività sportiva della stessa. A tal fine dovranno essere esposti in modo ordinato, senza arrecare danni alle strutture e non esporre immagini o frasi che possano in qualche essere dannose o lesivi della dignità umana.

ART. 3 USO DELL'IMPIANTO

Il gestore deve gestire l'impianto assicurando la conformità delle azioni e operazioni esercitate ai principi di diligenza e buona gestione.

Il gestore deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia di gestione degli impianti sportivi, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto, con particolare riferimento al Regolamento vigente relativo agli spazi pubblici sportivi.

L'amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente le strutture a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o patrocinate. A tale scopo dovrà essere dato al soggetto affidatario un preavviso di almeno otto giorni. Tale utilizzo potrà avvenire esclusivamente in caso di non concorrenza di attività ufficiale dell'affidatario (gare, campionati, utilizzo da parte di terzi). L'utilizzo gratuito da parte del Comune non potrà superare 10 giornate annue, salvo esigenze straordinarie e imprevedibili debitamente motivate.

ART. 4 DURATA E CONTRIBUTO

La presente convenzione ha inizio dal giorno 15/05/2026 e avrà termine il giorno 30/06/2031. È ammessa esclusivamente la proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 120, comma 11, d.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Il Comune effettuerà verifiche periodiche, almeno annuali, sul perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 e sullo stato degli impianti, con eventuale redazione di apposito verbale in contraddittorio con il concessionario. Stante la non remuneratività degli impianti, intesa come incapacità ancorché potenziale di produrre reddito, e considerato anche l'uso sociale che l'A.C. intende dare ai beni in questione, il Comune riconosce al concessionario, per le spese di gestione, un contributo annuo (rapportato a 12 mesi) pari a Euro 13.000, di cui Euro 10.000 riferiti all'impianto "San Michele" ed Euro 3.000 riferiti all'impianto "Daniele Anselmi". La liquidazione è subordinata alla previa verifica del perfetto assolvimento degli oneri prestazionali previsti nella convenzione di gestione e del raggiungimento della finalità di valorizzare la potenzialità dell'impianto sportivo a favore della collettività del territorio di riferimento.

Tale somma ha natura di contributo soggetto a ritenuta di legge, senza configurare fattispecie di corrispettivo a fini fiscali e viene liquidato mediante disposizione del Responsabile degli Affari Generali

ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI ATTIVITA' SPORTIVA

All'inizio di ogni anno calcistico o stagione sportiva o, comunque, entro il 30 settembre, l'Associazione concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il programma sportivo e finanziario, delle attività previste per l'anno successivo, ed una descrizione degli eventuali interventi di carattere straordinario che si reputano necessari per una migliore conservazione della struttura, affinché l'Amministrazione possa tenerne conto nella predisposizione del bilancio comunale.

Obbligo di presentare all'amministrazione comunale al 30 giugno di ogni anno un resoconto delle attività sportive svolte nella struttura, il bilancio consuntivo completo di tutte le entrate e tutte le uscite riscontrate nell'arco della stagione, un resoconto sullo stato dei beni affidati, manutenzione e potenziamento delle strutture, con particolare riguardo allo stato di manutenzione e conservazione degli immobili, degli arredi ed attrezzature nonché degli impianti tecnologici.

La relazione, tra le altre cose, deve illustrare:

- il risultato economico della gestione, con il dettaglio dei costi e ricavi, bilancio approvato;
- relazionare al Comune sulla gestione dell'impianto, specificando il numero degli iscritti divisi per fasce d'età e residenza, i nomi dei responsabili
- la statistica d'utilizzo degli impianti, con l'articolazione per giorni, orari e tipologie di utenza;
- ogni altro fatto ritenuto rilevante in ordine alla chiara e trasparente informativa sull'andamento della gestione.

Qualora il concorrente proponga investimenti migliorativi sugli impianti ai fini dell'attribuzione del punteggio, gli stessi dovranno essere realizzati entro e non oltre i primi tre anni di gestione, secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta.

Gli investimenti dovranno essere effettivamente sostenuti e documentati mediante idonea documentazione contabile (fatture quietanzate o documenti equivalenti).

Il mancato rispetto del termine, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente documentate e valutate dall'Amministrazione, potrà costituire causa di risoluzione della convenzione.

Tutti gli interventi, le opere, le migliorie e gli investimenti realizzati dal concessionario sugli impianti oggetto della presente concessione, ancorchè effettuati a propria cura e spese, resteranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune alla scadenza della convenzione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi, rimborsi o compensazioni di alcun genere.

E' fatto divieto al concessionario di rimuovere o smontare le opere realizzate, salvo preventiva autorizzazione espressa dell'Amministrazione Comunale e previa rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ove richiesto.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI LA MANUTENZIONE

Sono a carico del gestore le seguenti opere e servizi:

- sorveglianza, apertura e chiusura del Campo sportivo (aree, attrezzature e locali);
- pulizia completa dell'impianto;
- segnature dei campi di gioco;
- conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e di illuminazione;
- manutenzione ordinaria dei locali, dei servizi e delle attrezzature come meglio specificato in seguito;
- manutenzione ordinaria e periodica dei tappeti erbosi e delle aree verdi come meglio specificato in seguito;
- spese per i consumi di energia elettrica, gas, combustibile, acqua, materiale vario e quant'altro necessari alla normale conduzione dell'impianto;
- eventuale sgombero della neve all'interno dell'impianto in modo da non produrre danni al campo ed agli impianti esistenti presso il Campo sportivo;
- l'uso degli impianti prioritariamente a favore delle attività giovanili.

PUNTO RISTORO/BAR - L'eventuale gestione di locali o aree adibite a punto ristoro/bar, con somministrazione di alimenti e bevande (anche se riservata a tesserati/soci), è consentita esclusivamente previa acquisizione, a totale cura e spese del gestore, di tutti i titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente (SCIA al SUAP, requisiti morali e professionali, adempimenti igienico-sanitari e HACCP, sicurezza e ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria). L'inosservanza costituisce grave inadempimento e comporta l'assunzione di ogni responsabilità in capo al gestore, con manleva integrale dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la gestione del punto ristoro a soggetto diverso dal gestore, in possesso dei requisiti necessari, senza che ciò comporti diritto ad indennizzi.

Il gestore si obbliga a propria cura e spese:

- ad effettuare tutti i lavori di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari per conservare la destinazione dell'immobile concesso in relazione all'uso per cui è adibito.
- ogni altro intervento assimilabile, ove essenziale a garantire la funzionalità e la fruibilità dell'impianto sportivo da parte degli utenti e degli spettatori.

Gli interventi manutentivi, secondo la definizione di cui all'art.3 DPR 380/2001, riguardano la gestione impianti e le utenze degli impianti relativi al riscaldamento (caldaia e corpi riscaldanti), elettrici (distribuzione, illuminazione, torri faro e fari), idraulici e sanitari, rete di distribuzione gas, irrigazione, antincendio, produzione acqua calda e depurazione.

ALLACCIAMENTO IMPIANTI

Se necessario il gestore dovrà provvedere a sua cura e spese, agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i contratti di utenza per tutta la durata della convenzione. Il gestore assume a suo carico gli oneri relativi a tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas, rifiuti, servizi di telefonia, internet).

Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale alla quale dovrà produrre altresì la dichiarazione di conformità alle vigenti normative di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE IMPIANTO

Al gestore sono assegnati, con oneri a suo carico, tutti i compiti previsti dall'art.20 del D.M. 18 marzo 1996.

CONDUZIONE IMPIANTO SPORTIVO. MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEL TAPPETO ERBOSO E DELLE AREE VERDI.

Il gestore si obbliga per tutto il periodo di validità della presente convenzione, ad assumere tutti gli oneri relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e periodica annua del tappeto erboso del centro sportivo consistenti in:

- taglio erba
- scarificazione

- concimazione
- gestione irrigazione
- ripristino del terreno di gioco al termine delle partite
- zollatura di porzioni di tappeto erboso degradato
- risemine
- carotature
- arieggiature
- sabbiature
- diserbi e trattamenti antiparassitari
- lavori di manutenzione ordinaria e periodica delle aree verdi connesse

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI AFFIDATI AL GESTORE

Sono a carico del gestore tutti i lavori per la manutenzione ordinaria e conduzione delle strutture del Centro secondo la definizione di cui all'art.3 DPR 380/2001, e ai sensi del Codice Civile, agli artt. 1576 – 1609 e 1621.

Le opere di ordinaria manutenzione che possono essere, a titolo esemplificativo, a carico del gestore, sono le seguenti:

- Riparazione e rifacimento di pavimentazioni, intonaci, tinteggiatura all'interno dei locali;
- riparazione e sostituzione di infissi e serramenti interni;
- riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, valvole, pompe, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- riparazione di impianti di riscaldamento (ad eccezione dell'impiantistica delle centrali termiche) nonché rifacimento e riparazione degli impianti idraulici, igienico-sanitari, elettrici (compresa la sostituzione dei fari degli impianti di illuminazione del campo di gioco), ventilazione e condizionamento di condotti di fognature verticali compresa l'esecuzione delle opere murarie connesse;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici e meccanici con le modalità e frequenze prescritte dalla normativa vigente;
- manutenzione dell'addolcitore, dei relativi filtri e la fornitura di sale per il suo regolare funzionamento;
- riparazione e rifacimento di pavimentazioni esterne di cortili, cavedi, ecc. quando siano mantenute e ripetute le stesse caratteristiche preesistenti;
- riparazione delle recinzioni;
- ripassatura del manto di copertura dei tetti con sostituzione di elementi avariati sia del manto che della piccola orditura (travetti, listelli) per tetti a struttura di legno;
- riparazione e rifacimento di manti impermeabili;
- riparazione e rifacimento di solanti termo-acustici;
- riparazione degli infissi esterni, delle grondaie pluviali e simili;
- riparazione delle strutture di balconi ivi compresi quelle formanti il parapetto;
- distacco di parti pericolanti delle facciate esterne ed interne degli edifici;
- esecuzione di rappezzi di intonaco sulle facciate esterne ed interne degli edifici;
- riparazione di cornicioni di gronda;
- ritinteggiatura o rifacimento del perimetro esterno delle facciate a condizioni che siano utilizzati materiali aventi analoghe caratteristiche a colori di quelle preesistenti;
- sostituzione dei serramenti esterni con altri di analoghe caratteristiche di colore;
- sostituzione di canale di gronda, tubi pluviali e simili con manufatti aventi analoghe caratteristiche di quelle preesistenti.

VOLTURAZIONE UTENZE

Con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione si procede alla volturazione dei contatori installati presso il Centro Sportivo. Il gestore si assume direttamente a proprio carico gli oneri relativi alle utenze per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, gas, rifiuti, utenze telefoniche ed internet.

L'inizio di tali prestazioni avverrà a partire dal 15/05/2026 e avrà scadenza il 30/06/2031 salvo proroghe.

Il gestore si assume in carico, con ogni responsabilità, la conduzione del Centro Sportivo, degli impianti e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione ordinaria e periodica, con modalità e cura del "buon padre di famiglia".

Quanto concesso e affidato, resterà di esclusiva proprietà comunale.

Con atto a parte, in contraddittorio, sarà redatto l'elenco delle attrezzature concesse per tutto il periodo di validità della presente convenzione. Gli oneri derivanti dall'uso, funzionamento e manutenzione delle attrezzature concesse sono a carico del gestore.

Gli interventi saranno disciplinati come segue:

Il gestore è tenuto:

- all'esecuzione puntuale delle opere quando se ne presenti la necessità;
- al rispetto puntuale delle leggi e dei regolamenti e dei regolamenti vigenti.

E' fatto divieto eseguire lavori e quant'altro non previsto dal presente disciplinare e dalla convenzione stipulata, se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI LA RESPONSABILITA'

Il gestore è responsabile della gestione degli impianti e si obbliga all'osservanza della normativa vigente in materia di impianti sportivi.

Egli dovrà, a propria cura e spesa, provvedere alla conduzione e gestione degli impianti su indicati impiegando personale specializzato.

Dovrà altresì mantenere in perfetta efficienza gli impianti provvedendo direttamente alla manutenzione ordinaria preventiva e periodica ai sensi della lett. a) dell'art. 3 DPR 380/2001

La consegna degli impianti al gestore si ritiene complessiva senza esclusione di alcun componente o parte di impianto.

Il gestore si assume gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti termici a servizio dei beni concessi in uso ai sensi D.LGS 192/2005 e DPR 74/2013, fatta eccezione per la manutenzione straordinaria.

Il gestore, nel ruolo di responsabile conduttore ed ai sensi dell'art. 34 della legge 10/91, diventa, a tutti gli effetti, il soggetto sanzionabile, pertanto gli eventuali provvedimenti adottati dagli enti di controllo faranno carico al gestore

Il gestore si impegna a disporre di personale munito delle qualifiche come previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune, prima dell'inizio dell'attività e successivamente in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale impiegato nella gestione dell'impianto, specificandone il ruolo e la tipologia contrattuale.

Il personale dovrà essere regolarmente assunto o incaricato nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro.

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali inadempienze.

Il concessionario garantisce altresì che il personale impiegato sia in possesso delle qualifiche e abilitazioni eventualmente richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività affidate.

ART. 8 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Gragnano Trebbiense:

- tutte le spese di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelle imputabili al cattivo uso degli impianti o per danni causati da persone (atleti, dirigenti, allenatori, pubblico, ecc.) da accertare in contraddittorio tra il gestore e i tecnici comunali del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio, anche se gli impianti fossero stati concessi a terzi saltuariamente dal Comune di Gragnano Trebbiense, previo accertamento tecnico del Servizio Lavori Pubblici.

D'intesa con il gestore il Comune di Gragnano Tr. si riserva comunque il diritto di concedere l'impianto a terzi per svolgere gare, manifestazioni extrasportive o altro, nei giorni e negli orari concordati col gestore. Il gestore è tenuto anche in tali circostanze a svolgere i compiti ad essa assegnati dalla presente convenzione. Il Comune è esonerato da qualsiasi onere per i debiti ed impegni contratti dall'associazione.

ART. 9 CONTROLLI SULLA GESTIONE

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, il Concedente può provvedere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e/o opportuna e, in generale, al controllo dell'andamento dell'attività di gestione

e della qualità del servizio offerto, della pulizia e decoro dell' Impianto Sportivo e di ogni altro aspetto riguardante la gestione del servizio affidato in Concessione.

Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

ART. 10 OBBLIGATORIETA' DELLA CONVENZIONE E GARANZIE

La presente convenzione s'intende vincolante per il gestore e per l'Amministrazione Comunale dalla data della stipula della stessa.

A garanzia degli adempimenti a suo carico, il concessionario è tenuto a depositare all'atto della stipula della convenzione una fideiussione con istituto bancario o assicurativo o assegno circolare pari al dieci per cento del contributo fissato dall'art. 4 della presente convenzione

L'offerta tecnica presentata in gara è vincolante per le parti e parte integrante del contratto che si stipula.

La mancata realizzazione di elementi dichiarati nella medesima offerta costituiscono clausola espressa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituisce clausola risolutiva espressa il mancato rispetto degli obblighi essenziali previsti dal presente capitolato.

ART.11 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE PER INIZIATIVE URGENTI E OCCASIONALI

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'attività programmata dal gestore sugli impianti stessi per ragioni di carattere eccezionale o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza.

Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il gestore.

ART.12 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PER CASI PARTICOLARI

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la presente convenzione, in tutto o in parte, qualora sopravvengano esigenze di **pubblico interesse**. Si intendono tali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, destinazione degli impianti a fini educativi o sociali, esigenze di programmazione urbanistica o di ristrutturazione degli impianti, nonché motivi attinenti all'efficienza e al miglioramento della gestione pubblica. Al gestore in caso di revoca per ragioni di interesse pubblico, non è dovuto, di norma, alcun indennizzo

Per motivi di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà altresì, sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti, di norma, alcun indennizzo per il gestore

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre sospendere l'attività programmata dal gestore sugli impianti stessi per ragioni di carattere eccezionale, adeguatamente motivate o per lo svolgimento di manifestazioni di particolare importanza.

La revoca o la sospensione, sarà comunicata al gestore con **preavviso scritto di almeno 30 giorni**, salvo casi di urgenza comprovata. Durante il periodo di preavviso, il gestore continuerà a garantire la regolare gestione degli impianti secondo le condizioni della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituisce clausola risolutiva espressa il mancato rispetto degli obblighi essenziali previsti dalla presente convenzione.

Si prevede la risoluzione della convenzione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni, considerate di grave inadempimento,

a) il mancato rispetto, in tutto o in parte, del piano di conduzione tecnica, con conseguente compromissione della regolare gestione delle attività sportive;

b) il mancato rispetto del progetto sportivo presentato in sede di gara, inclusa l'organizzazione delle squadre, dei corsi e delle attività programmate;

c) il mancato rispetto del progetto di collaborazione con i servizi sociali, se presentato, comportante l'inservanza degli impegni sociali e formativi assunti;

d) il mancato rispetto della tempistica relativa agli investimenti eventualmente indicati in sede di gara, con ritardi tali da pregiudicare l'efficacia delle attività previste;

e) la totale assenza di squadre iscritte ai campionati federali previsti, con conseguente mancato adempimento degli obblighi di partecipazione.

In caso di grave inadempimento, l'Amministrazione Comunale potrà avviare l'iter per la risoluzione della convenzione, previa diffida da eseguirsi con le modalità ed i termini stabiliti nel successivo art. 14, a cui si rinvia.

ART.13

SUBAPPALTO RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del gestore rinunciare alla gestione con l'obbligo di comunicare la rinuncia con raccomandata R/R al Comune di Gragnano Tr., con un preavviso di almeno 180 giorni dalla data del rilascio.

È fatto espresso divieto al gestore di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.

Non costituisce sub-concessione l'utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di terzi autorizzato dal gestore nel rispetto delle tariffe approvate.

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e determina la revoca della gestione.

ART. 14

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DEL GESTORE

Qualora nel corso di durata del contratto vengano accertate una o più inadempienze di grave entità, l'Amministrazione Comunale procederà a contestare le stesse per iscritto a mezzo PEC, diffidando il Gestore a conformarsi alle prescrizioni contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricevimento della diffida. Il Concessionario, entro lo stesso termine perentorio di giorni 7, potrà fornire le proprie controdeduzioni sempre per iscritto a mezzo PEC.

Trascorso il termine stabilito, qualora l'inadempienza dovesse continuare a permanere, ovvero le giustificazioni addotte risultassero non soddisfacenti o esaustive, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, considerare risolto di diritto il rapporto con incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il responsabile dell'Ufficio Sport ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

a) nei casi in cui il Gestore incorra in una delle cause previste dalla legge per incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

b) nel caso di ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti comunali;

c) in caso di inadempienze rispetto agli obblighi assunti relativamente alle manutenzioni ordinarie;

d) per inosservanza delle norme igienico - sanitarie nella conduzione degli impianti;

e) in caso di gravi danni prodotti ai locali o alle attrezzature di proprietà del Comune di Gragnano Trebbiense;

f) per il mancato rispetto di quanto previsto in ordine all'organizzazione ed al mantenimento di attività per la promozione e lo sviluppo delle discipline calcistiche;

g) mancata realizzazione dei progetti di investimento e del progetto sportivo proposti in sede di gara per causa imputabile al gestore e non dovuta a causa di forza maggiore;

h) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;

i) per ogni altra inadempienza qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione della Concessione, ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Si potrà far luogo alla risoluzione del contratto del Gestore, sempre che il medesimo, diffidato ad eliminare le irregolarità riscontrate, non vi provveda entro il perentorio termine stabilito dal responsabile dell'Ufficio Sport.

Il contratto potrà essere risolto anche quando, a giudizio del Dirigente dell'Ufficio Sport, sulla base delle risultanze di verbali di accertamento per negligenza e imperizia, sia compromessa la buona riuscita della conduzione dei locali. In caso di decadenza, il Gestore sarà tenuto a riconsegnare immediatamente l'impianto all'Amministrazione Comunale.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.

L'esecuzione in danno con affidamento del servizio a terzi, verrà notificata al concessionario nelle forme previste e con l'indicazione dei nuovi termini dell'esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi, senza per ciò dispensare il Gestore dalla responsabilità civile e penale in cui esso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto. In tal caso, le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale saranno direttamente prelevate dal deposito cauzionale.

ART.15 RESPONSABILITA' CIVILE E ONERI

Per la gestione dei servizi connessi agli immobili gestiti, il gestore destinerà il proprio personale, sollevando il Comune di Gragnano Trebbiense, da ogni responsabilità al riguardo.

Sono inoltre a carico del gestore tutti gli oneri di natura fiscale, previdenziale e assistenziale derivanti dall'utilizzo di detto personale.

Il gestore risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale per le mansioni assunte, segnalando per iscritto ogni difetto di funzionamento all'Amministrazione Comunale, interrompendo l'uso nei casi di disfunzione degli impianti e prendendo le immediate precauzioni.

Per eventuali danni e deterioramenti provocati da manifesta incuria o negligenza imputabili al gestore, sarà cura dello stesso provvedere direttamente agli interventi di ripristino necessari.

ART.16 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'uso dei campi da calcio, delle attrezzature, dei locali e degli accessori deve essere improntato a criteri di rispetto per la sicurezza e la civile convivenza; eventuali rischi da usi difformi sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori e del Gestore con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune. In ogni caso il gestore si obbliga espressamente a tenere sollevato e indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti che possano comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, ..) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi azione, pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto oggetto della concessione, all'uso degli impianti e degli accessori.

A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare, prima della consegna dell'impianto, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi () e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro, valida per tutta la durata della concessione.

La polizza dovrà prevedere espressamente la copertura dei danni a persone e cose derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo e dovrà essere mantenuta in vigore per l'intero periodo di gestione. Copia della polizza e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere trasmesse annualmente al comune.

Il concessionario è tenuto a stipulare polizza assicurativa a copertura di rischi di incendio, scoppio, furto, eventi atmosferici, atti vandalici e danneggiamenti relativi agli immobili e alle strutture oggetto della concessione.

Il massimale dovrà essere adeguato al valore di ricostruzione delle strutture, determinato sotto la responsabilità del concessionario.

Resta inteso che eventuali insufficienze di copertura assicurativa non potranno in alcun modo comportare oneri a carico del Comune

ART.17 INVESTIMENTI STRAORDINARI

Il gestore non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione alla struttura concessa in uso senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Il concessionario, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale, potrà installare all'interno dell'impianto ulteriori attrezzature, che diverranno di proprietà comunale allo scadere del termine previsto dalla presente convenzione, qualora non siano rimosse dal gestore stesso con il ripristino dello stato preesistente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del gestore.

Il Comune di Gragnano Trebbiense, su regolare richiesta del gestore per lavori ed interventi preventivamente autorizzati a norma di legge, valuterà la possibilità – fatti salvi i provvedimenti che saranno adottati in sede di approvazione dei bilanci comunali – di erogare un contributo finanziario ulteriore.

E' vietato utilizzare i locali e le strutture diversamente da quanto previsto dalla presente convenzione.

Qualora il gestore intervenga abusivamente sui beni concessi, nonché ponga in essere opere che modifichino la destinazione d'uso degli immobili dati in concessione, dovrà entro cinque giorni dalla notifica dell'ordine di ripristino dello stato di fatto, dare avvio ai lavori a propria cura e spesa, nei tempi e nelle modalità indicate dall'Amministrazione Comunale, senza alcun rimborso da parte del Comune di Gragnano tr. al termine del contratto.

Non ottemperando a tale ordine, il gestore sarà dichiarato decaduto con la procedura civilistica della clausola risolutiva espressa e dovrà risarcire i danni nonché gli oneri derivanti all'Amministrazione per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

ART.18 DANNI ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI

Il gestore è direttamente responsabile dell'uso di tutti i beni oggetto della presente convenzione, delle attrezzature e degli arredi, di proprietà del Comune di Gragnano Trebbiense.

Il gestore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, fatte salve le normali usure di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo arrecati agli immobili e impianti sportivi concessi, alle attrezzature ed agli arredi di cui sopra.

Il gestore è tenuto ad usare tutti gli immobili concessi con diligenza e cura provvedendo alle spese di manutenzione ordinaria nonché ai lavori che si rendessero necessari per conservare agli immobili la loro destinazione d'uso in relazione all'uso cui sono adibiti. Gli eventuali danni arrecati ai beni di proprietà del Comune di Gragnano Trebbiense, dovranno essere risarciti sulla base delle perizie dei competenti uffici comunali.

ART. 19 MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DA PARTE DELLA CITTADINANZA

Al fine di garantire le finalità di cui all'art. 2 il gestore è obbligato a depositare il numero di squadre giovanili affiliate alla FIGC presso la segreteria comunale con l'elenco degli iscritti e le misure per favorire la partecipazione locale.

Laddove detta iscrizione non assicuri la partecipazione di giovani del territorio, il gestore deve indicare iniziative e modalità per organizzare manifestazioni e promozioni che favoriscano l'accesso allo sport di giovani locali.

Per giovani locali s'intende la popolazione residente di età inferiore ai diciotto anni coincidente con il requisito di età per l'iscrizione ai campionati federali delle categorie piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores.

L'inosservanza di detti obblighi comporta revoca della convenzione con le modalità di cui all'art. 11.

ART. 20 TARIFFE PER ACCESSO AGLI IMPIANTI

Il contributo di cui all'art. 4 è giustificato dal concorso alle spese di gestione, ma non esclude la facoltà del gestore di fissare e introitare tariffe per le seguenti iniziative:

1. utilizzo per partite di calcio e allenamenti a squadre di terze società;
2. utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni sportive o ludico/ricreative di organizzatori terzi.

Le tariffe entrano in vigore esclusivamente previa approvazione della Giunta Comunale.

Il gestore s'impegna comunque in caso di più richieste di utilizzo dell'impianto a privilegiare le iniziative e l'attività delle squadre giovanili organizzate da società con sede nel territorio comunale.

L'utilizzo plurimo dell'impianto deve assicurare l'osservanza degli obblighi di manutenzione e in particolare il buono stato dei medesimi e del manto erboso.

ART. 21 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l'amministrazione comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Con particolare riferimento ai rapporti con l'amministrazione comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento. Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell'attività sportiva e all'amministrazione comunale oltre a quest'ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione. Il gestore si obbliga a segnalare al comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buono svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone.

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

In caso di controversia tra il Comune di Gragnano Tr. e il gestore, le parti eleggono domicilio legale in Gragnano Tr. e, per ogni eventuale giudizio, s'intende riconosciuto competente il Foro di Piacenza. E' esclusa, in ogni caso, la competenza arbitrale.

Tutte le spese, ivi comprese quelle di registrazione, imposte e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico del gestore, nessuna esclusa.

Si procederà all'aggiudicazione in base ai criteri di selezione espressi secondo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto degli elementi contenuti nell'offerta tecnica ed economica fermo che:

- Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- Il contributo s'intende interamente compensativo di tutte le spese e gli oneri derivanti dalla gestione come meglio specificato nel modello di convenzione allegata.
- Gli impianti sportivi sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano.
- Il sopralluogo è obbligatorio secondo le modalità descritte nel disciplinare.

E' fatto espresso divieto al gestore di sub-concedere in tutto o in parte i beni concessi, nonché di cedere a terzi il presente contratto.

Non costituisce sub-concessione l'utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di terzi autorizzato dal gestore nel rispetto delle tariffe approvate.

La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e determina la revoca della gestione.

Alla scadenza naturale della convenzione il gestore dovrà restituire al Comune gli immobili, mantenuti efficienti, funzionanti ed in buone condizioni di conservazione.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del regolamento comunale per la gestione degli impianti, del Codice Civile e delle leggi speciali.

ART. 23

BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI CASALIGGIO

Nella struttura è presente un prefabbricato rosso situato all'ingresso del campo, di proprietà della Parrocchia di San Giovanni Battista di Casaliggio. Il Comune prende atto che questo sarà messo a disposizione del gestore dalla Parrocchia con le formalità più idonee

Allegati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

IL PIANO DI CONDUZIONE TECNICA CON I RELATIVI ALLEGATI

IL PROGETTO SPORTIVO

IL PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON SERVIZI SOCIALI (EVENTUALE)

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 2 SCOPO DELLA CONVENZIONE

ART. 3 USO DELL'IMPIANTO

ART. 4 DURATA E CONTRIBUTO

ART. 5 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 6 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI LA MANUTENZIONE

ART. 7 ONERI A CARICO DEL GESTORE INERENTI LA RESPONSABILITA'

ART. 8 ONERI A CARICO DEL COMUNE

ART. 9 CONTROLLI SULLA GESTIONE

ART. 10 OBBLIGATORIETA' DELLA CONVENZIONE E GARANZIE

ART. 11 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE PER INIZIATIVE URGENTI E OCCASIONALI

ART. 12 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PER CASI PARTICOLARI

ART. 13 SUBAPPALTO, RECESSO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DEL GESTORE

ART. 15 RESPONSABILITA' CIVILE ED ONERI

ART. 16 RESPONSABILITA' VERSO TERZI

ART. 17 INVESTIMENTI STRAORDINARI

ART. 18 DANNI ALLE ATTREZZATURE ED AGLI ARREDI

ART. 19 MODALITA' DI ACCESSO AGLI IMPIANTI

ART. 20 TARIFFE PER ACCESSO AGLI IMPIANTI

ART. 21 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

ART. 22 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 23 BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI CASALIGGIO